



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 8.4.2009
COM(2009) 169 definitivo

2009/0053 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario¹,

visto il parere del Parlamento europeo²,

visto il parere della Banca centrale europea³,

considerando quanto segue:

- (1) L'ampiezza e l'intensità della crisi finanziaria internazionale incidono sulla potenziale domanda di sostegno comunitario finanziario a medio termine da parte degli Stati membri situati al di fuori dell'area dell'euro e richiedono un aumento considerevole, da 25 a 50 miliardi di euro, del limite stabilito dal regolamento (CE) n. 332/2002⁴ per l'esposizione creditizia dei prestiti da concedere a tali paesi.
- (2) Alla luce dell'esperienza recente acquisita nel funzionamento del sostegno finanziario a medio termine, andrebbero chiariti i compiti e le responsabilità rispettivi della Commissione e degli Stati membri interessati dall'attuazione del regolamento. Inoltre le condizioni per la concessione del sostegno finanziario dovrebbero essere illustrate in un memorandum d'intesa concordato dalla Commissione e dallo Stato membro interessato.
- (3) Occorre chiarire le regole che disciplinano alcuni aspetti della gestione finanziaria del sostegno finanziario della Comunità. Per ragioni operative, è opportuno invitare lo Stato membro interessato a depositare il sostegno finanziario di cui ha beneficiato in un conto speciale presso la Banca centrale nazionale e a trasferire gli importi dovuti in un conto presso la Banca centrale europea alcuni giorni prima della data di scadenza.
- (4) L'adeguata gestione del sostegno finanziario comunitario ricevuto è fondamentale. Pertanto la possibilità per la Corte dei conti europea e l'Ufficio antifrode europeo di effettuare controlli quando lo ritengono opportuno è prevista dagli accordi di prestito esistenti e dovrebbe essere stabilita nel presente regolamento.
- (5) Il presente regolamento deve applicarsi immediatamente a tutti gli accordi di prestito nuovi e a quelli esistenti qualora siano oggetto di revisione.

¹ GU C... del ..., pag..

² GU C... del ..., pag..

³ GU C... del ..., pag..

⁴ GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(6) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 332/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

L'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell'ambito di tale meccanismo è limitata a 50 miliardi di EUR.”

2. All'articolo 3, il paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“Lo Stato membro interessato effettua con la Commissione una valutazione delle sue esigenze finanziarie e presenta un progetto di programma di riassetto. Il Consiglio, previo esame della situazione dello Stato membro che desidera ricorrere al sostegno finanziario a medio termine e del programma di riassetto da esso presentato a sostegno della domanda, decide, di norma nel corso della medesima sessione:

- a) sulla concessione di un prestito o di un'adeguata linea di credito, sul suo importo e sulla sua durata media;
- b) sulle condizioni di politica economica alle quali è subordinato il sostegno finanziario a medio termine al fine di ripristinare o di garantire una situazione sostenibile della bilancia dei pagamenti;
- c) sulle modalità del prestito o della linea di credito il cui versamento o prelievo sarà effettuato in linea di principio in quote successive. La liberazione di ogni quota è subordinata alla verifica dei risultati ottenuti nell'attuazione del programma rispetto agli obiettivi prefissi.”

3. È inserito il seguente articolo 3 bis:

“Articolo 3bis

La Commissione e gli Stati membri interessati concludono un memorandum di intesa che illustra le condizioni stabilite dal Consiglio.

4. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

“1. La Commissione adotta le misure necessarie per accertare a intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario, che la politica economica dello Stato membro beneficiario di un prestito della Comunità risponda al programma di riassetto e alle altre eventuali condizioni decise dal Consiglio a norma dell'articolo 3. A tale scopo, lo Stato membro mette a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie e coopera pienamente con la stessa. In funzione dei risultati dell'accertamento e previo parere del Comitato economico e finanziario, la Commissione decide riguardo al versamento delle quote successive.

Il Consiglio decide sulle eventuali modifiche da apportare alle condizioni di politica economica stabilite inizialmente.”

5. All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Lo Stato membro interessato apre un conto speciale presso la sua Banca nazionale per la gestione del sostegno finanziario a medio termine ricevuta dalla

Comunità. Lo Stato membro interessato trasferisce il conto capitale e gli interessi dovuti nell'ambito del prestito in un conto della Banca centrale europea sette giorni lavorativi TARGET2⁵ prima delle date di scadenza corrispondenti.”

6. È inserito il seguente articolo 9 bis:

“Articolo 9bis

La Corte dei conti europea ha il diritto di effettuare controlli o audit finanziari che ritiene necessari sulla gestione di questo aiuto. La Commissione, ivi compreso l'Ufficio europeo antifrode, ha il diritto di inviare i suoi funzionari o i suoi rappresentanti debitamente autorizzati a svolgere i controlli o gli audit finanziari o tecnici ritenuti necessari sulla gestione dell'assistenza finanziaria a medio termine.”

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il Presidente*

⁵ Come stabilito nell'Indirizzo BCE/2007/2, del 26 aprile 2007, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 237 dell'8.9.2007, pag. 1).